



Comune di Greve in Chianti

Città Metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DEL CANONE MERCATALE**

Approvato con deliberazione C.C n. 48 del 29/04/2021, modificato con atti C.C. n. 70 del 31/05/2021 e n.147 del 30.12.2021

INDICE GENERALE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 Gestione del canone e del servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 3 Funzionario responsabile
- Art. 4 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 5 Rimborsi e compensazione
- Art. 6 Attività di accertamento e sanzioni
- Art. 7 Riscossione coattiva

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

- Art. 8 Presupposto del canone
- Art. 9 Soggetto obbligato al pagamento
- Art. 10 Tipologia degli impianti pubblicitari.
- Art. 11 Autorizzazioni, rinnovi e disdette
- Art. 12 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
- Art. 13 Revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione
- Art. 14 Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione
- Art. 15 Rimozione della pubblicità
- Art. 16 Divieti e limitazioni
- Art. 17 Pubblicità effettuata in violazione di leggi e regolamenti
- Art. 18 Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
- Art. 19 Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 20 Modalità di applicazione del canone
- Art. 21 Maggiorazioni
- Art. 22 Riduzioni
- Art. 23 Esenzioni
- Art. 24 Dichiarazione

CAPO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 25 Finalità del servizio
- Art. 26 Impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 27 Impianti per affissioni dirette
- Art. 28 Soggetto obbligato al pagamento
- Art. 29 Modalità delle pubbliche affissioni
- Art. 30 Materiale pubblicitario abusivo.
- Art. 31 Determinazione del canone
- Art. 32 Maggiorazioni e riduzioni del canone
- Art. 33 Esenzione dal canone

CAPO IV OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 34 Presupposto del canone
Art. 35 Soggetto obbligato al pagamento
Art. 36 Tipologie di occupazione e modalità di occupazione per attività di pubblico esercizio ed attività di commercio fisso di vicinato
Art. 37 Occupazioni d'urgenza
Art. 38 Occupazioni abusive
Art. 39 Domanda di occupazione
Art. 40 Rimborso spese e deposito cauzionale
Art. 41 Contenuto della concessione o autorizzazione
Art. 42 Obblighi del titolare del provvedimento
Art. 43 Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
Art. 44 Rinuncia all'occupazione
Art. 45 Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
Art. 46 Subentro nella concessione o autorizzazione
Art. 47 Rinnovo della concessione o autorizzazione
Art. 48 Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Art. 49 Criteri per la determinazione della misura dell'occupazione
Art. 50 Modalità per l'applicazione del canone
Art. 51 Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
Art. 52 Agevolazioni e riduzioni
Art. 53 Esenzioni

CAPO V – CANONE MERCATALE

Art. 54 Presupposto del canone
Art. 55 Commercio su aree pubbliche - Autorizzazioni e concessioni
Art. 56 Occupazioni abusive
Art. 57 Soggetto obbligato al pagamento
Art. 58 Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Art. 59 Modalità di applicazione del canone
Art. 60 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

CAPO VI

Art. 61 Disposizioni finali
Art. 62 Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimoniale indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27.12.2019, n. 160.

2. Fatto salvo quanto previsto, in deroga, all'art. 52, comma 6, per le finalità di cui al precedente comma 1, il territorio comunale è suddiviso, sulla base del valore economico, della disponibilità delle aree e del sacrificio imposto alla collettività, in n° 3 categorie di importanza:

<u>Categoria</u>	<u>Descrizione delle strade, aree e spazi pubblici</u>
1[^]	Piazza Matteotti, Via Battisti per il tratto adiacente la Piazza Matteotti, Piazza Santa Croce, Via Roma, Via Giuliotti, Piazza Trento, Via I° Maggio, Piazza Bucciarelli, Piazza Ricasoli
2[^]	Piazza Landi; Piazza Garibaldi
3[^]	Tutte le aree del territorio comunale con esclusione di quelle incluse nelle Cat. 1 [^] e 2 [^] .

3. Per effetto della suddivisione di cui al precedente comma 2, le tariffe ordinarie di cui agli art. 19, comma 1, 31, comma 1, 48, comma 1 e 59, comma 1, sono stabilite applicando:

- a) la tariffa più elevata alle diffusioni di messaggi pubblicitari ed alle occupazioni realizzate nelle strade e nelle aree rientranti nella I[^] categoria;
- b) la tariffa di cui alla precedente lett. a), ridotta all'80%, per le diffusioni di messaggi pubblicitari e le occupazioni realizzate nelle strade e nelle aree rientranti nella II[^] categoria.
- c) la tariffa di cui alla precedente lett. a), ridotta al 60%, per le diffusioni di messaggi pubblicitari e le occupazioni realizzate nelle strade e nelle aree rientranti nella III[^] categoria.

Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie, ai fini della determinazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

5. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 2 – Gestione del canone e del servizio delle pubbliche affissioni

1. La gestione del canone di cui al precedente art. 1, comma 1, nonché il servizio delle pubbliche

affissioni potrà essere gestito:

- a) in forma diretta;
- b) nelle forme associate previste negli artt. 27-30-31 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000;
- c) mediante affidamento a terzi, con le modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 15.12.1997 n.446.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi di una delle forme di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Consiglio Comunale adotterà apposita deliberazione che determini la forma prescelta e le relative modalità e condizioni.

Articolo 3 -- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario responsabile, nominato con atto della Giunta comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al servizio delle pubbliche affissioni, nonché alla riscossione e rimborso del canone di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento.

2. In caso di esternalizzazione della gestione ai sensi del comma 1, lett. b) del precedente art. 2, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee nonché il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone deve essere corrisposto entro il 30 aprile.

Per l'anno 2021, il termine per il pagamento del canone è differito al 31 luglio.

3. Per le occupazioni di cui al comma 2, qualora l'ammontare del canone sia superiore ad € 516,46.=, è ammesso il versamento in n. 2 (due) rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 30 aprile e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni per le concessioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre.

Per l'anno 2021 la scadenza del 30 aprile è differita alla data del 31 luglio.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano anche al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimoniale indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

5. Con riguardo alle esposizioni pubblicitarie di cui al comma 2, qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 1.500,00.=, è ammesso il versamento in rate trimestrali anticipate.

6. Nel caso di nuova occupazione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della 1^a rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione o dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le *occupazioni permanenti*, la 2^a rata, di pari

importo, deve essere corrisposta alla scadenza del 31 ottobre dell'anno di riferimento; non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di riferimento, per le concessioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre. Per le *occupazioni temporanee*, la seconda rata deve essere corrisposta entro la data di scadenza dell'occupazione, indicata nel provvedimento, fermo restando che, in caso di scadenza dell'occupazione ricadente nell'anno successivo a quello del rilascio del provvedimento, la rata deve essere versata entro il 31 ottobre dell'anno di rilascio del medesimo.

7. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 6, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.

10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

11. Il versamento del canone di cui all'art. 1, comma 1, e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019.

12. Il canone di cui all'art. 1, comma 1, ed il diritto sulle pubbliche affissioni non sono versati qualora l'importo dovuto sia uguale o inferiore a € 12,00.

Articolo 5 – Rimborsi e compensazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza motivata, corredata della/e ricevuta/e di pagamento, entro il termine di 5 anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune o il Concessionario sono tenuti a effettuare il rimborso entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza. Entro lo stesso termine è emesso l'eventuale atto di diniego dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da trasmettere al Comune, o al Concessionario, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune, o al Concessionario, a titolo di canone, patrimoniale o mercatale, ovvero di diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto tenuto al pagamento a titolo di canone o di penalità o sanzioni per l'occupazione o la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato allo stesso soggetto.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso legale, da computarsi a giorno.
5. Non è dovuto il rimborso qualora l'ammontare dell'importo da rimborsare sia uguale od inferiore a € 12,00

Articolo 6 – Attività di accertamento e sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi, al tasso legale, da computarsi a giorno.
2. Per l'occupazione abusiva o la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, si applica un'indennità pari al canone dovuto, maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Per l'occupazione o la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per l'occupazione o la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono dovute, in solido, dal contravventore e da coloro che risultino aver concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario della gestione del canone, decorso il termine ultimo per il pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito, potrà concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.
8. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche con riguardo al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimoniale indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, nonché, in quanto compatibili, al diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 7 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune, dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, ovvero dal Concessionario del Servizio di riscossione coattiva del canone.

CAPO II- ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 8 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aeree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui al capo IV del presente regolamento.

Articolo 9 – Soggetto obbligato al pagamento

1. E' tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione afferente al mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario in maniera abusiva.
2. E' altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 10 – Tipologia degli impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

a) Insegna di esercizio:

Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Si considerano “*insegne di esercizio*” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi, o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

b) Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

c) Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, nei limiti previsti dal Nuovo Codice della Strada.

d) Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

e) Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

f) Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

La quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate dal Piano generale degli impianti pubblicitari, che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

g) Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

i) Pre-insegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

L'installazione di pre-insegne è soggetta al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

2. L'elencazione di cui al comma 1. deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

3. Tutti i mezzi pubblicitari devono rispondere alle caratteristiche previste dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92. Devono avere dimensione massima non superiori a 10 mq indipendentemente dal fatto che vengano collocati dentro o fuori dei centri abitati. Dovranno essere rapportati alla superficie libera dell'edificio interessato ed essere collocati in ogni caso sopra lo sporto senza superare la dimensione dello stesso. Qualora non vi sia spazio sopra lo sporto di ingresso può essere autorizzata l'installazione su altra porta dell'esercizio, su finestre, vetrate entro i cordoli dei tetti o eccezionalmente non in adiacenza alle pareti.

4. Tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili ed essere sempre collocati, installati, ancorati in modo da resistere all'azione del vento e degli agenti atmosferici.

5. Tutti i mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare e non generare confusione con la segnaletica stradale, né essere motivo di distrazione per i conducenti. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori rosso e verde.

6. I mezzi pubblicitari non devono essere motivo di intralcio alla circolazione pedonale e non aggettare sul marciapiede oltre i 5 cm.

7. L'ubicazione dei mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati deroga al rispetto delle distanze e alle altre limitazioni previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/92.

8. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato devono essere apposti, in posizione facilmente accessibile, i seguenti dati:

- a) Amministrazione rilasciante;
- b) Soggetto titolare;
- c) Numero dell'autorizzazione;
- d) Data di scadenza.

I dati devono essere riportati su targhetta metallica o qualora la targhetta sia difficilmente collocabile, con scritta a carattere indelebile, in ogni caso all'interno di una superficie che non ecceda i 300 cmq.

9. Ai sensi dell'art. 41 D.P.R. 495/92 le insegne d'esercizio sono autorizzabili se installate sulla sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa, con esclusione di ogni collocazione esterna e solo se costituite da materiale rigido, con esclusione di striscioni collocati in aderenza a superfici. Le insegne d'esercizio aventi superficie inferiore a 300 cmq si definiscono targhe e sono liberamente collocabili il più vicino possibile all'ingresso dell'attività cui si riferisce. Per logo si intende ogni simbolo, marchio, emblema distintivo dell'attività svolta e/o dei prodotti e servizi offerti. Anche i loghi seguono le disposizioni previste per le targhe.

10. Salvo i casi di assoluta impossibilità, tutte le insegne d'esercizio dovranno essere collocate in adiacenza delle pareti o delle recinzioni e comunque in corrispondenza dell'ingresso all'attività oggetto dell'insegna pubblicitaria d'esercizio. Nelle zone artigianali, nelle quali per le particolari caratteristiche degli edifici, risulti impossibile il rispetto delle disposizioni regolamentari previste per la collocazione del messaggio pubblicitario, ovvero questo risulti non efficace a fini promozionali, sono possibili deroghe a discrezione del Responsabile del servizio purché debitamente motivate, fermo restando il divieto per le insegne a bandiera o collocate sopra i tetti. Possono essere autorizzate insegne d'esercizio interne alle recinzioni stesse purché collocate nelle immediate vicinanze della recinzione medesima e ad altezza non superiore a quella strettamente necessaria a garantire la visibilità della strada.

11. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della L. n. 130/75, ed è autorizzata dal Dirigente dell'Ufficio Polizia Amministrativa se interessa solo il Comune di Greve in Chianti, ovvero dal Prefetto se interessa più comuni.

Articolo 11 – Autorizzazioni, rinnovi e disdette

1. Ogni installazione di mezzo pubblicitario è soggetta ad autorizzazione del Comune, nelle modalità previste dagli specifici regolamenti, e fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 del presente articolo. Il Responsabile accerta la conformità del mezzo pubblicitario alle norme di legge, dei regolamenti, eventualmente denegando l'istanza qualora si rendesse opportuno in relazione al sovraccarico di mezzi pubblicitari nel luogo o per altre circostanze da motivarsi espressamente.

Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

2. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
- b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

3. Lungo o in vista delle strade statali, regionali o provinciali ricadenti nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. Il medesimo nulla osta è richiesto ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del D.Lgs. 285/92, quando il mezzo pubblicitario installato su strada comunale, è visibile anche da una strada statale, regionale, provinciale.

4. Lungo o in vista delle strade statali, regionali o provinciali ricadenti al di fuori dei centri abitati, oltre all'autorizzazione dell'ente proprietario della strada prevista ai sensi degli articoli 23 e 26 del D.Lgs. 285/92 ai fini della sicurezza stradale, è sempre necessaria l'autorizzazione comunale ai sensi del presente regolamento, per i fini estetico ambientali, di decoro e di uniformità su tutto il territorio comunale. L'interessato dovrà collocare il mezzo pubblicitario soltanto una volta ottenute le due autorizzazioni.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi. Il contribuente, o comunque il soggetto autorizzato, si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del comune avanzarsi in

relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, ai mezzi pubblicitari o agli impianti per l'informazione.

6. Attraverso la semplice presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta, è implicita, ovvero non è necessaria se l'imposta non è dovuta, l'autorizzazione comunale nei seguenti casi:

- a) Vetrofanie e simili collocate sulle porte d'ingresso, sulle vetrine, all'interno degli sporti in luogo dell'insegna, su bacheche, e costituite da lettere alfanumeriche attaccate su vetri o porte e pareti prive di appositi supporti;
- b) Calcomanie, locandine, cartelli esposti sulle vetrine o sulle porte d'ingresso o all'interno dei locali, anche se visibili dalla strada;
- c) Targhe installate presso la sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa;
- d) Sorgenti luminose collocate all'interno di vetrine o ingressi di attività ovvero collocate all'esterno subito sopra lo sporto per illuminare l'entrata del negozio o l'insegna d'esercizio, purché non aggettanti oltre i 30 cm. sulla strada (in tal caso non occorre neanche autorizzazione O.S.A.P.);
- e) Scritte pubblicitarie su tende di negozio altre attività; l'installazione di tende dovrà essere autorizzata quale occupazione di area pubblica ai sensi del Regolamento C.O.S.A.P., se aggettante su area ad uso pubblico, e ai sensi della Delibera del Consiglio Comunale n°7 del 28/01/2001 punti g) ed h) dell'art. 6;
- f) Marchi apposti su maniglie, su vetri e porte, nonché tappeti con scritte e marchi posti all'ingresso dei locali, anche se visibili dalla strada;
- g) Palloncini, bandiere o bandierine pubblicitarie esposte all'interno delle vetrine o dei locali, anche se visibili dalla strada, con esclusione delle pertinenze all'aperto;
- h) Pubblicità effettuata all'esterno o all'interno dei mezzi pubblici o di veicoli, compresi i veicoli pubblicitari;
- i) Pubblicità effettuata con aerostati, aeromobili, aeroplani e simili, purché in movimento, con esclusione di palloni frenati e simili mezzi che espongono il messaggio pubblicitario in modo stabile nello stesso punto;
- j) Pubblicità fonica, purché effettuata nei limiti previsti dai comma 8 e 9 dell'art. 16;
- k) Volantinaggio effettuato all'interno di circoli, pubblici esercizi o negozi, con esclusione di ogni area pubblica o di uso pubblico, secondo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 16;
- l) Uomini – sandwiches, o comunque trasportanti il messaggio pubblicitario;
- m) Pubblicità temporanea, visiva o acustica, effettuata in occasione di sagre, feste popolari, manifestazioni temporanee e simili;
- n) Informazioni di pubblico interesse effettuata dal Comune in relazione a convegni, dibattiti, assemblee e simili.

7. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari, deve presentare domanda in triplice copia (di cui una in bollo), su apposito prestampato al Servizio competente, contenente le generalità del richiedente, il codice fiscale, la residenza e il domicilio fiscale, l'esatta ubicazione del luogo in cui il mezzo dovrebbe essere installato, le caratteristiche del medesimo nonché le dimensioni il contenuto del messaggio pubblicitario e l'esatto periodo di svolgimento, allegando (sempre in triplice copia):

- a) autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesta che il mezzo che si intende collocare sarà posto in opera a regola d'arte, tenendo conto della natura del terreno o dell'edificio, del materiale utilizzato dei supporti e ancoraggi, della spinta del vento, in modo da garantire stabilità e sicurezza; con la medesima si dovrà inoltre dichiarare se il mezzo sarà collocato o meno in zona vincolata dalla L. n. 1491/39 o dalla L. n. 431/85;
- b) planimetria da cui si possa individuare chiaramente il luogo dove dovrà essere collocato il mezzo;
- c) documentazione fotografica del luogo o dell'immobile di cui sopra con riprese anche dell'ambiente circostante;

- d) bozzetto o disegno esatto del mezzo da collocare realizzato a colori, con relativo dimensionamento;
- e) relazione descrittiva del mezzo firmata in originale dal tecnico abilitato;
- f) nulla osta dell'Ente proprietario della strada, nei casi previsti dal precedente comma 3, ovvero autorizzazione dell'Ente proprietario della strada ai sensi del precedente comma 4;
- g) ricevuta di avvenuto versamento degli oneri a titolo di rimborso spese (determinati con atto della Giunta comunale) e marca da bollo da apporre sull'autorizzazione (da produrre anche al momento del ritiro).

8. Le richieste di autorizzazione di cui ai commi precedenti, verranno esaminate secondo l'ordine di presentazione tenendo conto degli spazi disponibili previsti nel piano generale degli impianti.

9. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7/8/1990, n° 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dei precedenti commi è fissato in mesi 3. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori due mesi dalla data di consegna dei chiarimenti o integrazioni.

10. Copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa al Concessionario del servizio (o all'ufficio Tributi in caso di gestione diretta) ai fini del controllo per l'applicazione dei tributi relativi.

11. Per quanto non previsto nel presente regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con il richiedente al momento del rilascio della autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.

12. Lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del 50 per cento degli spazi privati destinati alle affissioni dirette.

13. Le installazioni pubblicitarie, escluse le insegne, o per affissioni dirette non potranno essere autorizzate per un periodo superiore a 8 anni; per gli spazi già assegnati saranno ritenute valide soltanto le domande pervenute nei 180 giorni antecedenti la scadenza della autorizzazione in corso.

14. E' consentita l'installazione di mezzi pubblicitari previo eventuale pagamento dell'imposta dovuta, alle seguenti condizioni:

- a) la durata dell'installazione non può superare i 60 gg..
- b) Può essere effettuata dal Comune per iniziative direttamente gestite nell'ambito dell'attività istituzionale, con esclusione del semplice patrocinio. In tal caso è consentita l'apposizione di standardi o striscioni in aderenza ad edifici di proprietà comunale, nonché segnali stradali di indicazione con scritta nera su fondo bianco, alle paline già esistenti.
- c) Può essere effettuata in occasione di sagre, feste popolari, manifestazioni temporanee e simili, all'interno o in prossimità del luogo di svolgimento delle manifestazioni di cui sopra, purché in aree private o per le quali sia stata rilasciata concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Possono essere collocati mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, a regola d'arte e sotto responsabilità degli organizzatori, luminosi e non, purché non abbaglianti, ed effettuata pubblicità fonica con mezzi acustici fissi fino alle ore 23.00, sempre nel rispetto della normativa inerente i limiti alle emissioni sonore. Possono essere collocati fino a 7 segnali stradali di indicazione, con scritta nera su fondo bianco, alle paline già esistenti di proprietà del Comune ovvero su paline collocate per l'occasione a regola d'arte e secondo normativa previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, ferma restando la competenza degli Enti proprietari della strada, purché di materiale e dimensioni uguali ai normali segnali già installati, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio Polizia Municipale. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione dell'esatta collocazione di detti segnali stradali, l'esatto periodo di installazione dei medesimi nonché l'impegno del responsabile

della manifestazione a rimuoverli entro 48 ore dal termine della manifestazione stessa; l'Ufficio Tecnico comunale può comunicare eventuali prescrizioni da osservare o l'eventuale diniego all'installazione per motivate esigenze di carattere pubblico; bandiere, bandierine, drappi e palloncini possono essere collocati anche su spazi e aree pubbliche, previa autorizzazione.

d) Può essere effettuata in occasione di gare sportive per strade, collocando mezzi pubblicitari in prossimità dell'arrivo o della partenza o all'interno di aree per cui sia stata rilasciata concessione per la relativa occupazione, ovvero apponendo indicazioni di itinerario di superficie inferiore a 300 cmq, e in materiale leggero, attaccato a pali, sostegni, muri, senza danneggiare i medesimi, salvo i diritti di terzi, e con esclusione di alberi e piante: dette indicazioni sono consentite per 48 ore, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio Polizia Municipale.

e) Possono essere installate insegne d'esercizio provvisorie in occasione di cantieri, depositi, ponteggi o comunque lavori che oscurino in modo determinante quelle preesistenti. In tal caso l'insegna temporanea potrà essere apposta alle strutture installate, salvo i diritti di terzi, previa comunicazione all'Ufficio Edilizia Privata.

14. Il rinnovo dell'autorizzazione è richiesto seguendo le stesse modalità previste per la presentazione dell'istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è diforme da quella precedentemente autorizzata.

15. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

16. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta. Per la pubblicità permanente la disdetta ha effetto dall'annualità successiva a quella di presentazione.

Articolo 12 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare, ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- c) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- e) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- f) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a

spese dell'interessato;

g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;

h) versare il canone alle scadenze previste.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi dell'autorizzazione in questione.

4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

5. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 13 – Revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 14 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Costituiscono causa di decadenza dall'autorizzazione:

a) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni dal rilascio, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta

b) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

- c) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente.

2. Costituiscono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

3. La decadenza del provvedimento non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto, per il periodo in corso, né a qualsiasi altra forma di indennizzo.

Articolo 15 – Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 16 – Divieti e limitazioni

1. E' vietata ogni forma di pubblicità, con cartelli o mezzi pubblicitari, lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico.

2. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario:

- a) sui tetti, sui terrazzi e sui balconi;
- b) sulle opere d'arte e sugli edifici di importanza storica o monumentale;
- c) in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano, o da interessare arcate, portici e sottoportici e relative strutture architettoniche.

3. L'esposizione all'esterno dei locali, ed in modo permanente, di bandiere o bandierine aventi contenuto pubblicitario è sempre vietata, ad eccezione delle bandiere di Stati, Enti Pubblici o pubbliche amministrazioni, partiti politici o enti o associazioni prive di finalità di lucro, comprese quelle sportive

4. Per tutti i mezzi pubblicitari è vietato l'uso di illuminazione ad intermittenza, scorrevole o comunque non a luce fissa, compresi i messaggi variabili.

5. Le sorgenti luminose non debbono recare colori non intonati con il contesto paesaggistico,

devono essere collocate in modo da non creare abbagliamento ed avere intensità tale da non distrarre i conducenti e comunque non superiore a 150 candele per metro quadrato.

6. E' vietata la collocazione di insegne d'esercizio "a bandiera". E' vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per insegne d'esercizio ad illuminazione propria interna (a "filo" o a "cassonetto"). Sono escluse dai divieti di cui al presente comma, purché non sporgenti sulla carreggiata e comunque poste ad un'altezza di almeno 3 metri dal suolo, le insegne relative alla individuazione di ospedali, ambulatori di pronto soccorso, farmacie, posti di polizia, uffici postali, telefoni pubblici, distributori di carburante, pubbliche assistenze.

7. Per i globi o sorgenti aventi forma rotondeggiante e posti sulla strada, è vietato l'uso dei colori rosso, arancione e verde. E' sempre vietato l'uso dei raggi laser e simili all'esterno degli edifici.

8. La pubblicità fonica, in base alle norme del Codice della Strada, è vietata se effettuata con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, fatta eccezione per i messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di P.S. o dal Sindaco e per i candidati a cariche pubbliche durante la campagna elettorale, rilasciata tramite il Servizio di Polizia Municipale.

9. Tutta la pubblicità fonica, effettuata con veicoli ovvero con megafoni o amplificatori, o qualsiasi altro mezzo acustico, sulla strada, nelle fiere o mercati, con esclusione di gare sportive, trattenimenti musicali e non, effettuati in occasione di sagre e feste popolari o manifestazioni temporanee, deve essere effettuata esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 per non più di due giorni in una settimana e con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Durante le gare sportive, per strada o presso impianti sportivi, e per le manifestazioni temporanee, è consentita la pubblicità fonica dalle 9.00 alle 23.00 nel rispetto delle leggi vigenti. E' sempre vietata la pubblicità fonica, fuori e dentro i centri abitati, entro 300 metri in linea d'aria da ospedali, case di cura o di riposo, strutture ricettive, edifici di culto, edifici scolastici durante le ore di lezione. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 1/3/91 e dal relativo Regolamento Comunale di applicazione.

10. Su tutto il territorio comunale è vietato il lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario con qualsiasi mezzo, l'apposizione ai veicoli, agli alberi e sulla segnaletica stradale, il deposito o l'abbandono su spazi e aree pubbliche o ad uso pubblico, di qualsiasi materiale pubblicitario, compreso quello finalizzato alla raccolta di fondi, indumenti, carta anche se per conto di associazioni prive di finalità di lucro.

11. E' consentita la pubblicità a mezzo volantinaggio (distribuzione a mano). L'autorizzazione viene rilasciata dal Servizio di Polizia Municipale, previa richiesta degli interessati, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e del giorno, l'ora e luogo di diffusione.

Articolo 17 – Pubblicità effettuata in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può procedere in qualsiasi momento a far

rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 15 del presente regolamento.

Articolo 18 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti

2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui al precedente art. 6, comma 2, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n.296/2006.

3. L'organo di vigilanza, Polizia Municipale, qualora accerti direttamente, o tramite segnalazione di altri soggetti, una violazione in materia di pubblicità la segnala all'Ufficio di Polizia Municipale, il quale provvede immediatamente a:

a) notificare l'avvio del procedimento al trasgressore e all'eventuale proprietario del fondo, diffidando i medesimi a rimuovere immediatamente la pubblicità abusiva comunicandone l'avvenuta rimozione entro e non oltre 15 gg. dalla notifica, ovvero formulare entro il medesimo tempo eventuali osservazioni, tra le quali vi può figurare domanda di autorizzazione in sanatoria, previa copertura del mezzo pubblicitario; ogni spesa afferente alla copertura e rimozione sarà loro addebitata;

b) disporre, con comunicazione scritta, al Concessionario, la copertura immediata del mezzo pubblicitario, a spese del trasgressore, qualora il medesimo non vi abbia ottemperato personalmente. Scaduto il termine di cui sopra, qualora il trasgressore non abbia presentato domanda di autorizzazione in sanatoria previa copertura della pubblicità abusiva o qualora questa non sia accolta, verrà emessa ordinanza di rimozione del mezzo, che sarà notificata al trasgressore e all'eventuale proprietario del fondo, specificando la necessità di entrare nel fondo stesso, comunicandone copia al concessionario per l'esecuzione che sarà eseguita trascorsi 8 gg. dalla notifica.

3. La pubblicità abusiva – immediatamente coperta, in modo da essere privata di efficacia - è rimossa a cura dei responsabili, che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, che delle soprattasse e degli interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute o una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, di importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

Articolo 19 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base dei valori della *tariffa standard annua* e della *tariffa standard*

giornaliera indicati all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n.190/2019, ovvero dei valori modificati con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

2. La graduazione delle tariffe tiene conto:

- a) della classificazione delle strade;
- b) della superficie del mezzo pubblicitario e della modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- c) della durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

Articolo 20 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari poli-facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bi-facciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. E' considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

9 Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno, per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
11. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, il canone è dovuto per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione.
12. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, nonché per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
13. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o manutenzione. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
14. L'ammontare del canone è determinato:
- a) per la diffusione di messaggi pubblicitari relativi a periodi non inferiori all'anno solare, dal risultato finale ottenuto moltiplicando, in sequenza, per ciascuna fattispecie, la tariffa base annua di cui al precedente art. 19, comma 1 per i rispettivi coefficienti moltiplicatori riportati nell'allegato A) al presente regolamento e per la misura della superficie complessiva del mezzo pubblicitario;
 - b) per la diffusione di messaggi pubblicitari relativi a periodi inferiori all'anno solare, dal risultato finale ottenuto moltiplicando, in sequenza, per ciascuna fattispecie, la tariffa base giornaliera di cui al precedente art. 19, comma 1, per i rispettivi coefficienti moltiplicatori riportati nell'allegato A) al presente regolamento, per la misura della superficie complessiva del mezzo pubblicitario e per il numero dei giorni di diffusione del messaggio.

Articolo 21 – Maggiorazioni

1. Al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari sono applicate le maggiorazioni di cui ai successivi commi.
2. Maggiorazioni relative al *tipo di pubblicità*:
- a) maggiorazione del 100 per cento qualora la pubblicità ordinaria e la pubblicità effettuata con veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - b) maggiorazione del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio;
 - c) maggiorazione del 50 per cento per superfici comprese tra mq. 5,5 e mq. 8,5 per:
 - c1) pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, etc.
 - c2) affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture;
 - c3) pubblicità effettuata per conto proprio o altrui, quando la medesima è effettuata all'esterno di veicoli in genere.
3. Maggiorazioni relative alle *dimensioni*:
- a) maggiorazione del 100 per cento per superfici superiori a mq. 8,5 per la pubblicità di cui al comma 2, lett. c1), c2) e c3) del presente articolo.
3. Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi 2., lett. c1), c2) e c3), e 3. non si applicano alla pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze.
4. Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi sono cumulabili.

Articolo 22 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto della metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Le riduzioni del canone di cui al comma 1. non sono cumulabili.
3. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, il canone è dovuto in misura pari alla metà del canone dovuto per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini.
4. Per la pubblicità ordinaria e per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi di durata non superiore a tre mesi, il canone è ridotto in misura pari ad un decimo.
5. Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi per conto proprio dall'impresa si applica la riduzione del canone pari al 50 per cento.
6. Per la pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti, qualora abbia una durata superiore a tre mesi, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera ridotta in misura pari al 50 per cento.

Articolo 23 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'interno delle stazioni stesse o lungo

l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

g) la pubblicità esposta all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi;

h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

m) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27/12/2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3000 posti;

n) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

o) le indicazioni del marchio della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

p) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

q) le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

2. Per l'anno 2021 è esente la pubblicità afferente allo svolgimento dell'attività ricettiva, con riguardo ad alberghi e pensioni, agriturismi, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, campeggi.

Articolo 24 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune, (in caso di gestione diretta) o al Concessionario (in caso di gestione in concessione) apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario; la dichiarazione deve contenere oltre ai dati personali del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale), le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

3. La dichiarazione può essere trasmessa anche per via telematica, mediante posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al congruaggio tra l'importo dovuto in seguito alla

nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni la dichiarazione annuale ha effetto per gli anni successivi; la diffusione della pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone, effettuato entro il termine di scadenza previsto all'art. 4, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

CAPO III- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 25 – Finalità del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 26 – Impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, ragguagliata alla popolazione residente, è determinata nell'ammontare minimo di 144 mq.

La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq 350 con la possibilità di un ulteriore incremento del 20 per cento, pari ad una superficie totale di 420 mq.

2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 50 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 50 per cento alle affissioni di natura commerciale.

3. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

4. Il Comune destina a proprio uso esclusivo il 50 per cento degli spazi destinati alle affissioni di natura istituzionale così come previsti nel piano generale degli impianti, individuati da apposito contrassegno, nei quali saranno affissi soltanto manifesti e comunicati del comune.

5. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano generale degli impianti pubblicitari, anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari. E' vietata l'affissione sugli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili.

Articolo 27 – Impianti per affissioni dirette

1. Il comune può concedere a soggetti privati, diversi dall'eventuale Concessionario del pubblico servizio, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili. La distribuzione sul territorio di detti impianti è quella prevista nel Piano generale.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

3. Le modalità per l'installazione sono quelle di cui all'art. 11 e seguenti del presente regolamento.

Articolo 28 – Soggetto obbligato al pagamento

1. Sono soggetti obbligati al pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Articolo 29 – Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni oppure chiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; nel caso che il servizio sia affidato a terzi tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario stesso.

10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
12. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
13. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
14. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Articolo 30 — Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua, a condizione che sia corrisposta un'indennità pari al canone, maggiorato del 50%.
13. Per gli effetti di cui al comma 2. sono responsabili dell'abuso sia colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione, sia la ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Articolo 31 – Determinazione del canone

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Per la determinazione del canone si applicano i coefficienti di cui alla Tabella 2 dell'allegato A) al presente regolamento.

Articolo 32 – Maggiorazioni e riduzioni del canone

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 33;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

f) per i manifesti per i quali il Servizio Pubbliche Affissioni del Comune impone l'affissione di un quantitativo inferiore al richiesto, per mancanza di spazi, per cui dovrebbe essere applicata la maggiorazione del 50 per cento per meno di 50 manifesti.

2. La tariffa è ridotta del 70 per cento a decorrere dall'undicesimo giorno di affissione.

3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il canone è maggiorato del 50 per cento.

4. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Art. 33 – Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali o i servizi pubblici locali del Comune, da esso svolti direttamente o a mezzo di una delle forme di cui al Titolo V del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esposti nell'ambito del proprio territorio, anche con l'indicazione di sponsor;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

h) i manifesti delle organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito registro regionale ai sensi della normativa vigente, con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolgono, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività, rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

CAPO IV OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

Costituisce, altresì, presupposto per l'applicazione del canone l'occupazione, anche abusiva, di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 35 – Soggetto obbligato al pagamento.

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, in rapporto alla misura dell'area o dello spazio sottratti all'uso pubblico.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi del presente articolo, per le occupazioni con autoveicoli adibite a trasporto pubblico o privato di aree a ciò destinate dal Comune, il canone è dovuto:

a) nel caso che le aree siano concesse a cooperative costituite e organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, dalle cooperative medesime indipendentemente dal numero dei soci utilizzatori di tali aree;

b) nel caso che le medesime aree siano concesse a più soggetti utilizzatori in tempi diversi della giornata, dai vari soggetti in misura proporzionale, comunque risultante dall'atto di concessione.

Articolo 36 – Tipologie di occupazione e modalità di occupazione per attività di pubblico esercizio ed attività di commercio fisso di vicinato

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto con l'art. 27, comma 5, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; le frazioni di anno, ai fini della determinazione del canone, sono computate in dodicesimi. Le occupazioni permanenti possono essere concesse solo ai titolari di licenza di pubblici esercizi (per una durata massima di anni 3) e agli intestatari di passi carrabili per un massimo di 29 anni.

b) Sono temporanee le occupazioni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o, comunque, di opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, aventi durata inferiore all'anno o comunque non insite sul suolo pubblico in maniera stabile e continuativa.

c) Sono altresì temporanee le occupazioni che possono essere richieste esclusivamente dinanzi alle strutture ricettive (Alberghi, Hotels, etc.). Per ogni esercizio sarà concesso uno spazio massimo corrispondente a 1 (uno) posto auto (massimo 12,50 mq). La sosta è consentita solo per le occupazioni di carico/scarico bagagli (massimo 30 minuti) ai veicoli in possesso del regolare contrassegno rilasciato dai responsabili dell'albergo. Qualora lo spazio interessi più alberghi, dovrà essere individuato, a cura degli interessati, un responsabile a cui intestare la concessione. Con separato documento da allegare alla richiesta, dovranno essere indicati i soggetti fruitori.

d) le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono considerate temporanee.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.

3. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche soprastanti il suolo pubblico in modo permanente, come definiti al precedente comma 1, lett. a), soggette al canone di cui al precedente art. 34, è consentita esclusivamente ai titolari di *licenza di pubblico esercizio* rilasciata ai sensi della Legge 287/91 ed alle edicole per la rivendita di giornali e prestazioni di servizi, con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

a) in unico spazio di forma rettangolare da individuare funzionalmente all'attività in essere. Il Responsabile comunale provvederà a determinare la configurazione degli spazi che potrebbero essere oggetto di concessione funzionalmente ed in proporzione alle capacità ricettive delle strutture fisse;

b) dovranno in particolare essere garantite le disposizioni urbanistiche, della sicurezza ambientale, stradale e del superamento delle barriere architettoniche, nonché le normative igienico sanitarie vigenti nel caso di attività rivolte alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande. In particolar modo, in caso di licenza di pubblico esercizio, saranno applicate le disposizioni del Regolamento per l'installazione di strutture esterne per ristoro all'aperto.

4. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche in modo temporaneo, come definita al precedente comma 1, lett. b), soggette al canone di cui al precedente art. 34, è consentita ai titolari di *esercizi di commercio al dettaglio di vicinato* da adibire a mostra, con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

a) per una superficie massima di mq. 7 in unico spazio di forma rettangolare da individuare a ridosso della parete dell'immobile in cui risiede l'attività di riferimento. Qualora la configurazione della parete del suddetto immobile non consenta l'occupazione dello spazio utile in un'unica soluzione, questo può a sua volta essere suddiviso in due spazi funzionali, ciascuno per una superficie non inferiore a mq. 2 e per una lunghezza non superiore a ml. 3. L'area autorizzata sarà individuata sul lastrico esclusivamente con appositi chiodi posti in opera dall'Amministrazione Comunale e previo recupero delle spese sostenute;

b) per una durata corrispondente all'orario di apertura dell'esercizio commerciale a cui è riferita l'occupazione;

c) dovrà in ogni modo essere garantito il transito dei pedoni in sicurezza, attraverso uno spazio della larghezza minima di m. 2.00, oppure in altri spazi determinati autonomamente dall'Amministrazione Comunale.

5. In caso di più di una richiesta riferita agli stessi spazi pubblici di cui ai precedenti commi 3 e 4, verranno privilegiate le richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche di tipo permanente; qualora, invece, siano prodotte plurime richieste riferite all'occupazione dello stesso tipo (temporaneo-permanente) degli stessi spazi ed aree pubbliche, il Responsabile comunale, competente al rilascio delle concessioni o autorizzazioni, valuterà la disponibilità massima di spazi che potrebbero eventualmente essere concessi, informerà i soggetti interessati dell'impossibilità ad accogliere la richiesta così come da essi formulata e li inviterà a riformulare congiuntamente una richiesta compatibile con lo stato dei luoghi e con gli spazi individuati. Dopodiché, in caso di non accoglimento dell'invito da parte di tutti i soggetti interessati, il Responsabile comunale provvederà a determinare con proprio atto la configurazione degli spazi che potrebbero essere oggetto di concessione funzionalmente ed in proporzione alle capacità ricettive delle strutture fisse, ed eventualmente, salvaguardando le superfici delle attività già in essere compatibilmente con le norme vigenti previste in materia. Solo a seguito della comunicazione di tale nuova determinazione, se accolta dal soggetto interessato, l'autorizzazione potrà essere rilasciata.

6. Le occupazioni permanenti e temporanee concesse in Piazza Matteotti e facenti parte della categoria 1^a, in ottemperanza al Piano del Commercio Ambulante, devono essere rimosse tutti i giorni di mercato e per tutte le manifestazioni per le quali l'Amministrazione abbia la necessità di disporre dello spazio o area pubblica. Nell'area dove si svolgerà la manifestazione potranno essere concesse nuove occupazioni, o ampliamenti di quelle già esistenti, ad esercizi attinenti all'oggetto della manifestazione, fino ad un massimo di 10 mq. complessivi. Eventuali richieste non attinenti

saranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione in base ad esigenze organizzative. Le concessioni e autorizzazioni suddette saranno pertanto rilasciate con la prescrizione del rispetto di quanto previsto dal presente comma.

7. Sono escluse da quanto previsto dal precedente comma 6, le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada (D.lgs 30/04/92 n. 285).

8. Con atto della Giunta comunale possono essere introdotte norme di dettaglio per disciplinare l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche realizzata nel periodo 1° maggio – 31 ottobre, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per la realizzazione di spazi di cortesia all'aperto funzionali allo svolgimento di attività artigianali alimentari.

9. L'esercizio della facoltà di cui al comma 8 è consentita nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) l'occupazione di un esercente non potrà impattare su un'area che possa essere richiesta da altro esercente, se non previo accordo fra le parti, rimanendo comunque di regola nello spazio antistante o laterale al proprio esercizio commerciale.

b) Nel caso di nuova occupazione, la stessa non potrà essere superiore a 50 metri quadrati all'interno dei centri storici, mentre al di fuori dei centri storici la superficie massima non dovrà essere superiore a 70 metri quadrati. Nel caso in cui il suolo pubblico impatti sulle aree di sosta, lo spazio massimo concedibile è pari a 2 stalli (indifferentemente in linea o a pettine).

c) Sono ammesse le occupazioni solo con tavoli e sedie con eventuali delimitazioni di sicurezza per la viabilità. Per i colori si dovrà fare riferimento al Regolamento per l'installazione di strutture esterne per ristoro all'aperto.

d) In aree pedonalizzate l'occupazione è ammessa in via prioritaria fronte proprio esercizio con obbligo di mantenere libero l'accesso ai civici ed ai passi carrabili e mantenimento della corsia di transito pari a m. 3,50 per i mezzi di soccorso e polizia.

Articolo 37 – Occupazioni d'urgenza.

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata anche prima di aver ottenuto il formale provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

a) adottare immediatamente le misure, in materia di circolazione stradale, previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 30 e successivi del DPR.16.12.1992 n. 495)

b) dare immediata, e comunque non oltre le 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione, in forma scritta, all'amministrazione Comunale;

c) presentare la domanda di cui all'articolo 39, per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, entro 5 giorni dall'inizio dell'occupazione.

3. L'ufficio comunale competente provvederà ad accertare se esistono le condizioni di urgenza. In caso negativo, l'occupazione sarà dichiarata abusiva e sarà applicabile il disposto dell'articolo 38 del presente regolamento.

Articolo 38 – Occupazioni abusive-

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate

abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima, nonché le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui al precedente art. 37;
- c) le occupazioni effettuate in contrasto al provvedimento di sospensione di cui all'art. 43. del presente regolamento.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Servizio Polizia Municipale accerta la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative, nonché di quelle per la custodia dei materiali rimossi. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

3. Resta, comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per l'effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui al precedente art. 6, comma 2, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

5. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 6, comma 3, del presente regolamento.

Articolo 39 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche, o private soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché spazi soprastanti o sottostanti tali aree, deve preventivamente presentare apposita domanda all'ufficio competente, volta al rilascio dell'atto di autorizzazione o di concessione, anche se l'occupazione è esclusa dall'applicazione del canone. Sono fatti salvi i casi di occupazione d'urgenza, per i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 37.

Il provvedimento amministrativo non è necessario, ritenendo tale obbligo assolto con il pagamento del canone, per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.

2. La domanda deve essere redatta in carta legale e deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati anagrafici, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- b) se la domanda è presentata da persona giuridica, sarà indicata la denominazione, la sede ed il codice fiscale e/o partita I.V.A., nonché le generalità complete ed il codice fiscale del legale rappresentante;
- c) l'indirizzo di recapito se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
- d) l'individuazione dell'area oggetto dell'occupazione. I titolari di attività di pubblico esercizio e di commercio fisso di vicinato devono inoltre indicare la struttura fissa a cui dovrà riferirsi lo spazio richiesto, che costituirà "pertinenza esterna";
- e) la misura, espressa in metri quadrati o metri lineari, dell'occupazione e quando trattasi di occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti, anche l'altezza dal suolo o la profondità dalla

superficie;

- f) la durata dell'occupazione;
- g) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, quando trattasi di occupazione che comporta la posa in opera di manufatti, arredi, impianti o modifiche dell'area interessata;
- h) le motivazioni dell'occupazione;
- i) se trattasi di occupazione da realizzarsi con interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, dovranno essere indicati gli estremi del relativo provvedimento;
- l) l'impegno a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia di progetto in scala appropriata (minimo 1:100) dell'area oggetto dell'occupazione esteso ad un significativo intorno per valutarne la contestualizzazione;
- b) copia in originale di fotografia/e a colori della zona e area interessate;
- c) eventuale nulla-osta di altri Enti se previsto da norme di legge o regolamentari vigenti in materia; i titolari di attività di pubblico esercizio e le edicole per la rivendita di giornali e prestazioni di servizi, devono inoltre presentare apposita certificazione, redatta da tecnico abilitato, di conformità alle prescrizioni di legge, in particolare a quelle concernenti le disposizioni urbanistiche, alla sicurezza ambientale, stradale e del superamento delle barriere architettoniche. Qualora l'attività sia rivolta alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande dovranno inoltre essere rispettate le normative igienico sanitarie vigenti;
 - per le occupazioni permanenti rientranti in aree facenti parte del tessuto storico e oggetto di attività di somministrazione di alimenti e bevande si rimanda alle disposizioni del Regolamento per l'installazione di strutture esterne per ristoro all'aperto.

Nel caso di occupazioni temporanee di suolo pubblico, è considerata implicitamente accordata dalla Soprintendenza Archeologica di Firenze, Prato e Pistoia l'autorizzazione riguardante:

- 1. Riprese televisive e cinematografiche con interruzione non significativa della visitabilità e visibilità dei luoghi e senza installazioni scenografiche.
- 2. Concerti di bande o esibizioni artistiche con pedane di h inferiore ad 1 metro e senza fondali o altre strutture verticali installate per un periodo inferiore ad una settimana.
- 3. Esibizioni artistiche che non prevedano l'impiego di strutture di alcun tipo (es. esibizioni musicali individuali, pittoriche, di disegno dal vivo, ecc.).
- 4. Opere provvisorie prive di elementi pubblicitari per l'esecuzione di lavori edili.
- 5. Strutture gonfiabili per arrivi e partenze di gare sportive per la durata di un giorno.
- 6. Mercati per occupazioni inferiori alla settimana.

Per quanto attiene il commercio su aree pubbliche, non occorre documentazione nel caso di richiesta di concessione di un preciso posteggio già regolarmente istituito

4. Il procedimento per il rilascio dell'atto di autorizzazione o concessione, per il quale si osservano le disposizioni contenute nella L. 07.08.1990, n. 241, deve concludersi entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda, che, in caso di spedizione tramite il servizio postale o di inoltro tramite P.E.C. corrisponde alla data di ricezione. Per le richieste avanzate dai titolari di attività di pubblico esercizio e di commercio fisso di vicinato, i termini conclusivi dei procedimenti decorrono dal 31 gennaio di ogni anno.

5. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta o che l'ufficio comunale, competente al rilascio del provvedimento, ravvisi la necessità di integrazioni particolari, in relazione alla tipologia dell'occupazione, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari, entro un termine da stabilirsi in relazione al tipo di integrazione da effettuare. In tal caso il termine di cui al comma 4 è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione, entro il termine previsto, si riterrà come atto di rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.

6. Il procedimento si concluderà con la verifica della regolarità della domanda, della documentazione allegata e con l'acquisto dei necessari specifici pareri espressi in Commissione COSAP (Conferenza dei Servizi) composta dai responsabili interessati (Responsabile Polizia Municipale o suo delegato, Responsabile Urbanistica e Edilizia, Responsabile Sviluppo Economico e Responsabile Ufficio Tributi o loro delegati, e di un rappresentante della Soprintendenza Archeologica di Firenze, Prato e Pistoia (limitatamente alle occupazioni permanenti concernenti le installazioni per ristoro all'aperto e con comunicazione di convocazione con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata corredata dalla documentazione necessaria). La commissione si esprime entro 30 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, fatti salvi i termini stabiliti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché le disposizioni di Leggi e Regolamenti urgenti in materia ambientale. Nel caso di esito favorevole della domanda, sarà rilasciato il relativo provvedimento di concessione o autorizzazione.

7. Il procedimento dovrà essere concluso entro il termine di cui al comma 4 anche nel caso di provvedimento di diniego, potendosi ravvisare l'occupazione richiesta in contrasto con norme di legge o regolamenti vigenti o con interessi generali della collettività.

8. L'atto di concessione o autorizzazione o il provvedimento di diniego sono emessi dal Responsabile della struttura alla quale compete l'applicazione del canone.

9. L'atto di concessione o autorizzazione è accordato salvo diritti di terzi e rilasciato dietro effettuazione, da parte del richiedente dei seguenti adempimenti:

a) versamento degli oneri a titolo di rimborso spese e dell'eventuale deposito cauzionale, di cui all'articolo 40 del presente regolamento;

b) versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

c) presentazione di marca da bollo da Euro 16,00 da applicarsi sull'originale del provvedimento, salvo i casi di esenzione in materia di marca da bollo.

d) per gli esercizi commerciali, spese relative alle delimitazioni spazi aree pubbliche pari a € 25,82

10. Qualora il provvedimento autorizzatorio riguardi passi carrabili, al richiedente è consegnato apposito cartello segnaletico, contenente gli estremi del provvedimento medesimo, in conformità alle disposizioni del nuovo Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché a seguito di disposizione contenuta nel provvedimento; il predetto cartello è finalizzato anche a facilitare i controlli degli organi preposti.

16. Il mancato ritiro dell'atto di concessione o autorizzazione, entro il termine assegnato dall'amministrazione Comunale, comporta la decadenza del provvedimento, fermo restando l'obbligo, per il richiedente, del versamento degli oneri di cui all'articolo 40, comma 1.

Articolo 40 – Rimborso spese e deposito cauzionale.

1. Il richiedente deve provvedere al versamento dei seguenti oneri a titolo di rimborso spese:

a) spese di sopralluogo,

b) rimborso stampati;

c) spese relative al rilascio del cartello segnaletico di cui all'articolo 39 comma 16 del presente regolamento.

2. L'importo degli oneri, di cui al comma 1 è determinato con deliberazione della Giunta Comunale. Per particolari tipologie di occupazione, che comportino la rimessa in pristino degli spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, relative all'occupazione realizzata e dalle quali possono derivare danni agli spazi o aree predette, il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale nella misura da stabilirsi, a cura dell'Ufficio Comunale preposto alla tutela del demanio comunale o del patrimonio indisponibile del Comune, in relazione al tipo di occupazione.

3. La restituzione della cauzione di cui al comma 2 sarà effettuata al termine dei lavori connessi all'occupazione e, comunque, dopo il nulla-osta dell'Ufficio Comunale che ne ha determinata la misura, preposto anche alla verifica del corretto espletamento dei lavori, da emettersi entro **10** giorni dal termine dei lavori stessi; la restituzione avverrà dietro presentazione, da parte del titolare della concessione o autorizzazione, della bolletta o ricevuta, in originale, di versamento della cauzione medesima.

Articolo 41 – Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del titolare, compreso l'indirizzo di residenza anagrafico o sede legale;
- b) l'indirizzo di recapito, se diverso da quello di cui al punto a);
- c) la tipologia dell'occupazione, l'ubicazione sul territorio comunale e la relativa misura espressa in metri quadrati o metri lineari;
- d) la durata dell'occupazione;
- e) le prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
- f) la possibilità di revoca o sospensione del provvedimento per motivi di pubblico interesse;
- g) gli obblighi del titolare del provvedimento;
- h) l'espressa riserva che l'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi all'occupazione;
- i) le eventuali prescrizioni poste dall'Amministrazione Comunale e da altri Enti.

2. Nel provvedimento è indicato il numero e la data, che saranno attribuiti in ordine cronologico della data del rilascio, distintamente secondo che si tratti di concessione o di atto di autorizzazione.

Articolo 42 - Obblighi del titolare del provvedimento

1. Il titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) limitare l'occupazione allo spazio o aree concessi;
- c) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo rinnovo ottenuto prima della scadenza, secondo le modalità di cui all'art. 47;
- d) utilizzare lo spazio o aree concessi, soltanto per l'uso previsto nel provvedimento, curandone la manutenzione, al fine di non limitare diritti di terzi o di non arrecare danni ai medesimi;
- e) rispettare le norme in materia di circolazione stradale;
- f) risarcire l'Amministrazione comunale di ogni eventuale spesa che possa derivare per effetto delle opere realizzate o manufatti posti in esercizio;
- g) comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale la variazione della propria residenza anagrafica o dell'indirizzo di recapito e l'eventuale variazione della rappresentanza legale;

- h) comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale l'eventuale smarrimento, furto o sottrazione, del provvedimento o del cartello di cui al precedente art. 38, comma 15, allegando copia di denuncia prodotta all'autorità competente, al fine di ottenerne un duplicato a proprie spese;
- i) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- l) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o proroga; in mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- m) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- n) non sub-concedere o trasferire a terzi l'autorizzazione o la concessione;
- o) versare il canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

3. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2.

4. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 43 – Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.

1. Il competente ufficio comunale, può, in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di variazioni ambientali, di viabilità, nonché per altri motivi di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato. La revoca è comunicata al titolare del provvedimento, al quale è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e di rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso tale termine, i predetti lavori saranno eseguiti d'ufficio con diritto di rivalsa delle spese a carico del titolare medesimo.

2. La revoca dà diritto soltanto al rimborso del canone, senza corresponsione di interessi, o alla riduzione del medesimo, limitatamente al periodo in cui il titolare non usufruirà dell'occupazione. Il rimborso o la riduzione del canone sono disposti con apposito prospetto di determinazione e saranno effettuati al termine dei lavori di rimessa in pristino, di cui al comma 1, dopo nulla-osta, dell'Ufficio comunale competente alla verifica del corretto espletamento dei lavori medesimi, da emettersi entro 30 giorni dal termine dei lavori stessi. Il rimborso è, comunque, subordinato alla presentazione, da parte del titolare della concessione o autorizzazione, della ricevuta di pagamento del canone per il periodo in corso.

3. Nel caso di revoca il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire, all'Ufficio comunale competente al rilascio dei provvedimenti anzidetti, originale del provvedimento medesimo ed il cartello segnaletico di cui all'art. 39, comma 10.

4. E' prevista la revoca dell'autorizzazione o concessione nel caso in cui venga accertato un utilizzo del suolo pubblico difforme a quanto riportato nelle relative autorizzazioni concessioni. E' prevista inoltre la revoca dell'autorizzazione per occupazione spazi od aree pubbliche all'accertata terza

infrazione relativamente ad un'occupazione di superficie maggiore rispetto a quella autorizzata, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del presente regolamento

5. In occasione di eventi eccezionali e straordinari, per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di giorni 3, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare della concessione o autorizzazione sarà rimborsato il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti il suddetto limite.

6. La sospensione è comunicata tempestivamente, al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione, e potrà prevedere, oltre alla sua durata, la rimozione totale o la modifica dell'occupazione, nonché l'adozione di particolari provvedimenti, a cura e spese del titolare, ritenuti necessari a tutela della pubblica incolumità.

Articolo 44 – Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare in qualsiasi momento all'occupazione, dandone comunicazione scritta, all'Amministrazione Comunale, nella quale è indicato anche il termine entro il quale provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, che non dovrà superare, comunque, il termine di durata dell'occupazione, già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione medesimo. Al termine dei predetti lavori di rimozione dell'occupazione e di rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati, se trattasi di occupazione permanente, il titolare del provvedimento dovrà restituire, all'Ufficio comunale competente, originale del provvedimento medesimo ed il cartello segnaletico di cui all'art. 39, comma 10.

2. La rinuncia all'occupazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso. Sarà rimborsato, invece, il deposito cauzionale, eventualmente versato, di cui all'art. 40, comma 2.

3. Per le occupazioni temporanee, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione, prevista nel provvedimento di autorizzazione, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, all'Ufficio comunale competente, l'originale del provvedimento ed il cartello segnaletico di cui all'art. 39, comma 10, ed avrà diritto al rimborso del canone e del deposito cauzionale già versati, escluso il rimborso degli oneri di cui all'art. 40, comma 1.

Articolo 45 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.

1. Costituiscono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione o autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) la violazione alla norma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera m), relativa al divieto di sub-concessione;
- d) il mancato ritiro del provvedimento;
- e) la mancata realizzazione dell'occupazione entro 30 giorni dalla data del rilascio del

provvedimento autorizzatorio, in caso di occupazione permanente, ovvero entro 15 giorni, in caso di occupazione temporanea;

f) il trasferimento della proprietà dell'immobile o della titolarità dell'attività, cui l'occupazione è collegata, con conseguente adozione della procedura di subentro di cui al successivo art. 46.

g) la reiterata violazione degli obblighi di cui all'art. 42, che abbia dato luogo all'emissione, nell'ambito di un quinquennio, di n. 3 provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione a distinte fattispecie di inadempimento.

2. La decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione è notificata, da parte dell'Amministrazione Comunale, al titolare del provvedimento, il quale deve provvedere, entro il termine assegnato, alla rimozione dell'occupazione ed alla rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nei casi in cui ricorra tale obbligo, nonché a riconsegnare, all'Ufficio comunale competente, l'originale del provvedimento di concessione o autorizzazione

3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. Sarà rimborsato, invece il deposito cauzionale eventualmente versato, secondo le modalità di cui all'art. 40 comma 3.

4. Costituiscono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario, ai sensi del precedente art. 44.

Articolo 46 - Subentro nella concessione o autorizzazione.

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 42, comma 3.

2. Nel caso di trasferimento di proprietà di un immobile o di titolarità di un'attività, ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà presentare istanza al Comune, che dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato al cedente, nonché gli estremi del versamento del canone, effettuato dal cedente medesimo, per il periodo in corso.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro 30 giorni dal trasferimento di proprietà dell'immobile o titolarità dell'attività, cui l'occupazione è collegata.

3. Il rilascio, al subentrante, del nuovo provvedimento di concessione o autorizzazione, per il quale sarà seguito lo stesso procedimento di cui all'art. 39, comporta la decadenza del provvedimento già rilasciato al cedente, il quale è obbligato, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza, da parte del Comune, a restituire, il cartello segnaletico di cui all'art. 39, comma 10, senza diritto ad alcun rimborso del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso, né a qualsiasi altra forma di indennizzo.

4. Il subentrante è escluso dal versamento del canone, per il periodo in corso, se già versato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, quale parte cedente. In caso contrario il subentrante dovrà farsi carico del pagamento del canone dovuto per il periodo medesimo.

Articolo 47 – Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovali alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo, prima della scadenza producendo apposita domanda. La stessa dovrà contenere anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
3. La domanda di cui al comma 2 deve essere inoltrata entro quarantacinque giorni dalla scadenza della concessione o autorizzazione. Le richieste avanzate in altri periodi non possono essere accolte, ad eccezione di quelle relative a manifestazioni programmate dall'Amministrazione Comunale.
4. Il procedimento volto al rilascio del provvedimento di rinnovo è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 39, per quanto applicabili.

Articolo 48 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base dei valori della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera indicati all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n.160/2019, ovvero dei valori modificati con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. La graduazione delle tariffe tiene conto:
 - a) della classificazione delle strade ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del presente Regolamento;
 - b) dell'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) della durata dell'occupazione;
 - d) del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

Articolo 49 – Criteri per la determinazione della misura dell'occupazione

1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione di suolo è determinata in metri quadrati, mentre l'entità delle occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo è determinata in metri quadrati o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione dello stesso soggetto titolare.

4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che, in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.

5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro quadrato o lineare, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia e che abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 50, ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.

6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazione la misura è determinata come segue:

a) Passo carrabile

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o un fondo o un'area laterale, privati, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile di modifica all'area pubblica antistante. Ai fini dell'applicazione del canone la misura del passo carrabile è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area privata ai quali si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato con l'apposito segnale previsto dal Nuovo Codice della Strada.

b) Accesso a raso

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada o un fondo o un'area laterale, privati, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica all'area pubblica antistante. L'accesso può essere utilizzato come passo carrabile, previa richiesta dell'interessato, ai fini dell'ottenimento del relativo atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'area pubblica antistante nonché dell'apposito segnale previsto dal Nuovo Codice della Strada. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera a).

c) Area di divieto di sosta indiscriminata

Si definisce area di divieto di sosta indiscriminata l'area pubblica posta in relazione ad un passo carrabile o ad un accesso a raso utilizzato come passo carrabile, atta a consentire l'effettivo utilizzo del passo o accesso medesimi ed istituita previa richiesta dell'interessato ai fini dell'ottenimento dell'atto di concessione. Per la determinazione del canone la misura dell'area è determinata dalla relativa superficie che, comunque, non può eccedere i mq. 10. L'area dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata, in conformità alle vigenti disposizioni del Nuovo Codice della Strada, a cura e spese del titolare della concessione.

d) Occupazioni di soprassuolo o di sottosuolo

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di occupazioni con cavi o condutture la misura è determinata in metri lineari

e) Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili

Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione.

f) Autovetture per trasporto pubblico o privato

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del canone, la misura è costituita dalla superficie dei singoli posti assegnati.

g) Distributori di carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del canone è

effettuata sulla base della superficie relativa all'intera area di esercizio, come risulta dall'atto di concessione, indipendentemente dalle occupazioni che insistono su tale area, quali colonnine montanti, chioschi, altre strutture di servizio, nonché i depositi sotterranei per qualsiasi utilizzo relativo all'attività.

h) Installazioni di attrazioni, giochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Per le occupazioni realizzate per l'installazione di attrazioni, giochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie calcolata applicando una riduzione del 50% sulla parte eccedente i 150 mq.

Articolo 50 – Modalità di applicazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base annua (Art. 48) per il coefficiente moltiplicatore (All. B), per la misura dell'occupazione (Art. 49).

2. Per le occupazioni temporanee di durata pari o superiore al giorno, l'ammontare del canone è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base giornaliera (Art. 48) per il coefficiente moltiplicatore (All. B), per la misura dell'occupazione (Art. 49), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

3. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, anche non continuative o ricorrenti, l'ammontare del canone è dovuto sulla base delle seguenti fasce orarie:

- a) dalle ore 08:00 alle ore 14:00;
- b) dalle ore 14:00 alle ore 24:00;
- c) dalle ore 24 alle ore 08:00

L'importo dovuto è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base giornaliera (Art. 48), come ridotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 1. per il coefficiente moltiplicatore (All. B), per la misura dell'occupazione (Art. 49).

Nel caso che l'occupazione abbia una durata tale da rientrare in due o più fasce orarie, si procede al calcolo sopra descritto separatamente per ciascuna fascia oraria e l'ammontare complessivo del canone è determinato dalla somma dei singoli risultati ottenuti. Le frazioni di fascia oraria sono computate per intero.

4. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, avente lo stesso coefficiente moltiplicatore di cui all'All. B, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ed il canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

5. Per le occupazioni temporanee che comportino l'adozione di specifico provvedimento di divieto di transito, da parte dell'autorità competente, il canone, come determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è maggiorato:

- a) dell'80% (ottanta per cento) se il provvedimento prevede il divieto di transito veicolare;
- b) del 100% (cento per cento) se il provvedimento prevede il divieto di transito totale.

6. Il canone come determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'entità degli oneri predetti e l'eventuale maggiorazione da applicare in conseguenza al canone dovuto, sono determinati con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di € 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato, per ciascuna annualità, entro il termine di cui all'art. 4, comma 2, in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .

Articolo 51 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Settore comunale.

2. Ai fini del comma 1 ogni singolo gestore deve munirsi di concessione ad esso intestata, avente ad oggetto, in base alla fattispecie:

- a. l'installazione dell'impianto con conseguente posizionamento dei relativi impianti (occupazione principale);**
- b. il solo posizionamento di propri apparati su supporto esistente già oggetto di concessione o la condivisione di apparati altrui (occupazione secondaria).**

3. La concessione di cui ai commi precedenti può riguardare le seguenti tipologie ed è soggetta alle relative condizioni:

a) impianto singolo:

- durata concessione 9 anni, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o a soggetti da essi delegati, previa sottoscrizione di polizza fidejussoria a prima richiesta scritta di importo non inferiore ad euro 30.000,00 a tutela del corretto ripristino dell'area;

- divieto di subconcessione;

b) impianti in co-siting (presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con area apparati a terra distinte) o in sharing (presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con la medesima area apparati a terra):

- due o più atti di concessione (uno per ogni occupazione principale e secondaria del medesimo sito), durata 9 anni, rilasciabili unicamente a gestori titolari di concessione governativa o di soggetti da essi delegati previa sottoscrizione – a carico del gestore intestatario del relativo titolo edilizio - di polizza fidejussoria a prima richiesta scritta di euro 30.000,00 a tutela del corretto ripristino dell'area;

- divieto di sub-concessione;

c) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del gestore, l'impianto dovrà essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro novanta giorni dalla data di recesso con riconsegna dell'area all'Amministrazione Comunale;

d) è fatto obbligo di ospitare, a titolo gratuito, impianti di pubblica illuminazione ovvero impianti aventi finalità di particolare interesse pubblico (a titolo esemplificativo: impianti dei Vigili del Fuoco o della Croce Rossa Italiana), qualora il Comune lo richieda.

4. Si applicano a questa tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, in quanto compatibili.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 831-bis della L. n. 160/2019, in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 48, 49 e 50, il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari ad € 800,00.= per ciascun impianto localizzato in area ricadente nel demanio o patrimonio indisponibile dell'Ente.

Articolo 52 – Agevolazioni e riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, anche non continuative o ricorrenti, la tariffa di base giornaliera di cui all'art. 48 è ridotta:

- a) al 70%, per le occupazioni effettuate dalle ore 08:00 alle ore 14:00;
- b) al 28%, per le occupazioni effettuate dalle ore 14:00 alle ore 24:00;
- c) al 2%, per le occupazioni effettuate dalle ore 24:00 alle ore 08:00.

2. Il canone, determinato secondo le modalità di cui all'art. 50, è ridotto:

- a) del 90% per le occupazioni realizzate per finalità istituzionali, politiche, religiose, culturali e sportive;
- b) del 50% per le occupazioni realizzate per manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale o formalmente dichiarate dalla medesima "di particolare interesse pubblico";
- c) del 70% per tutte le occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento, per la sola parte eccedente i 200 mq.
Nel caso in cui l'agevolazione applicata per i primi 200 mq dovesse essere superiore a detta percentuale, per la parte eccedente, si continua ad applicare l'agevolazione maggiore.
- d) del 50%, per le attività edilizie;
- e) dell' 80%, per gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato;

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 lett. b) c) d) ed e) sono cumulabili nella misura massima dell'80%.

4. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità: Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

6. Il canone è ridotto in misura pari all'80% per le occupazioni di cui all'art. 51, realizzate nelle aree non coperte da segnale, ubicate nel Capoluogo, nelle Frazioni di Panzano, Ferrone, Strada in Chianti e San Polo, nonché nella zona industriale di Meleto.

7. Il canone, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, è ridotto del 95% per le occupazioni realizzate nel periodo 1° maggio – 31 ottobre per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per la realizzazione di spazi di cortesia all'aperto funzionali allo svolgimento di attività artigianali alimentari, nonché per le occupazioni di aree adibite a mostra realizzate, nel medesimo periodo, da titolari di esercizi di commercio al dettaglio di vicinato – di cui al comma 4 dell'art. 36.

Articolo 53 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi; da enti religiosi quando le occupazioni siano connesse esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato; da enti pubblici, di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n°917, quando le occupazioni siano connesse esclusivamente a finalità specifiche di assistenza, sanità, cultura, ricerca scientifica, sport e ricreazione;
- b) occupazioni realizzate esclusivamente a favore di soggetti portatori di handicap;
- c) innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- d) segnaletica relativa alla circolazione stradale, purché non contenga indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di pertinenza privata e le aste delle bandiere;
- e) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) occupazioni con tavoli per la raccolta di firme per referendum o petizioni, manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq. ed occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal primo giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni;
- g) pensiline o tettoie delle stazioni e fermate di servizi pubblici di trasporto nonché le relative tabelle indicative e degli orari;
- h) occupazioni da parte delle vetture adibite al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, anche quando la sosta è effettuata al di fuori dei posteggi ad esse assegnati o la sosta medesima sia prolungata nelle ore notturne, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- i) occupazioni di aree cimiteriali;
- l) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale, le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci e compreso la sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;
- m) occupazioni di pronto intervento con steccati, pali di sostegno, protezioni in genere, per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore, con contestuale comunicazione al Servizio Polizia municipale;
- n) occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, collocati in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- o) occupazioni momentanee e/o permanenti con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, o a scopo ornamentale debitamente autorizzate dal Comune che ne ravvisa l'utilità pubblica al fine di delimitare spazi di servizio e realizzate con contenitori facilmente movibili;
- p) occupazioni, anche a carattere permanente con fiori, piante o manufatti tipici ad esclusivo scopo ornamentale, debitamente autorizzati dal Comune che ravvisa l'utilità pubblica dell'occupazione; sono comunque escluse da esenzione le occupazioni, aventi le suddette caratteristiche, che siano delimitanti area soggetta a concessione;
- q) occupazioni per traslochi e manutenzione del verde, con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- r) occupazioni con cassette postali e cabine telefoniche;
- s) occupazioni di aree permanentemente destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale;
- t) occupazioni di suolo pubblico e/o di spazi soprastanti e/o sottostanti, inferiori a mezzo metro quadrato o metro lineare, salvo quanto disposto all'art. 22, commi 2, 3, 4 e 5 per arredi;
- u) occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune;

- v) occupazioni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e per le raccolte differenziate, realizzate da soggetti gestori o concessionari del servizio o, comunque, autorizzati a tal fine dal Comune;
- w) occupazioni effettuate da ditte appaltatrici di lavori per conto del Comune di Greve in Chianti;
- x) occupazioni per manifestazioni o attività espressamente dichiarate dall'Amministrazione Comunale di interesse culturale e/o di valorizzazione del territorio comunale;
- y) occupazioni esclusivamente connesse ad eventi calamitosi, per i quali sia riconosciuto, dagli Organi Competenti, lo stato di calamità naturale e lo stato di emergenza;
- z) occupazioni realizzate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 25.08.1991, n. 287, nonché da ulteriori imprese commerciali ed artigianali, per l'allestimento di spazi di cortesia all'aperto o per l'esposizione di prodotti e merci oggetto della propria attività, sino alla data del 31.12.2021.

CAPO V

CANONE MERCATALE

Articolo 54 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30/04/1992, n.285.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al precedente Capo IV ed all'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della legge, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 55 – Commercio su aree pubbliche - Autorizzazioni e concessioni

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, le procedure amministrative e l'individuazione dei luoghi dove tale attività è consentita sono contenute nel vigente Regolamento comunale di disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche, nonché nel vigente Piano per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 56 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.

Articolo 57 – Soggetto obbligato al pagamento

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione.
2. Le occupazioni di suolo regolarmente concesse per il commercio su aree pubbliche possono essere utilizzate da altri in assenza del concessionario. In tal caso, l'occupante (*spuntista*) purché ne abbia titolo, è tenuto al pagamento del canone secondo la tariffa stabilita per tale tipologia di occupazione.
3. La variazione della titolarità della concessione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
4. Nei casi di affitto del posteggio, la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.

Articolo 58 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone, sono quelle approvate ai sensi dell'articolo 1, commi 841 e 842 della Legge n.160/2019.
2. Ai fini della graduazione della tariffa standard si applicano i criteri di cui all'art. 48, commi 1 e 2 ed i coefficienti di cui all'Allegato C) al presente regolamento.

Articolo 59 – Modalità di applicazione del canone

1. L'ammontare del canone dovuto è determinato applicando le modalità di cui all'art. 50, commi 1, 2 e 3; si applicano, tuttavia, i coefficienti di cui all'allegato C) al presente regolamento.

Articolo 60 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40%.
2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Sono esenti dall'applicazione del canone le occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti.

CAPO VI

Articolo 61 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 62 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato A)

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

Tabella 1)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTE TARIFFA TEMPORANEA
Pubblicità ordinaria	0,467	0,057
Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata	0,935	0,129
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi	1,438	0,200
Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti pubblico con proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti		3,686
Pubblicità effettuata con striscioni		1,300
Pubblicità effettuata con aeromobili		2,156
Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili		1,078
Pubblicità effettuata in forma ambulante (volantinaggio)		3,686
Pubblicità sonora		11,071
Pubblicità effettuata con veicoli	0,475	
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporti per suo conto - Autoveicoli > q.li 30:	2,587	
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporti per suo conto - Autoveicoli < q.li 30:	1,725	
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporti per suo conto - Motoveicoli o veicoli non compresi nelle 2 precedenti categorie	0,863	

Tabella dei coefficienti di valutazione economica ai fini della determinazione del canone per la fruizione del servizio delle pubbliche affissioni

Tabella 2)

Per ogni foglio di cm. 70x100 – primi 10 giorni		0,16
---	--	------

Allegato B)

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTE TARIFFA TEMPORANEA
<i>Occupazione di suolo</i>		
Chioschi, chalet e simili; aree per la vendita, l'esposizione e/o la somministrazione di merci e prodotti di qualsiasi genere; aree per la distribuzione di carburanti e simili	1,300	3,656
Aree per l'esercizio di arti, mestieri e per riprese foto-cine-televisive; aree per manifestazioni varie e attività similari;	1,200	3,375
Aree destinate dal Comune ad autovetture adibite a trasporto pubblico o privato	0,600	1,687
Aree per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili	0,700	1,968
Passi carrabili, aree di divieto di sosta indiscriminata ad uso di passi carrabili o accessi.	0,600	1,687
Aree occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,600	1,687
Oggetti o arredi aventi esclusiva funzione ornamentale; cabine, impianti o manufatti, connessi all'erogazione di pubblici servizi	0,500	1,406
<i>Occupazione di soprassuolo</i>		
Tende fisse o retrattili o simili infissi; mezzi pubblicitari; oggetti e arredi aventi funzione ornamentale; vetrinette; distributori automatici di prodotti vari; faretti, lanterne, telecamere ed impianti similari; spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili	0,400	1,125
- Cavi, condutture e simili, ad esclusione delle occupazioni effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità; altre occupazioni di soprassuolo non comprese nelle precedenti tipologie	0,300	0,844
<i>Occupazione di sottosuolo</i>		
- Cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto o opera, ad esclusione delle occupazioni effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità	0,300	0,844

Allegato C)

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTE TARIFFA TEMPORANEA
Banchi di mercato generi alimentari	3,07	3,07
Banchi di mercato beni durevoli ed altri beni non alimentari	1,71	1,71